



Comune di Veduggio

Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Approvato con D.C.C. n. 10 del 26 maggio 2020

ed integrato/aggiornato con deliberazione C.C. n. 60 in data 21 dicembre 2020

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione e le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale di proprietà del Comune di Vedelago, nel rispetto delle disposizioni generali indicate dalla Legge regionale n. 8/2015 “*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*” nonché delle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Finalità

Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all’attività motoria, all’esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell’ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o della ricerca di una migliore qualità della vita.

Il Comune di Vedelago aderisce alla Carta Internazionale dell’Educazione Fisica e dello Sport (adottata dalla Conferenza Generale in Parigi il 21 novembre 1978), alla Carta Europea dello Sport (approvata dalla 7° Conferenza dei Ministri Europei dello Sport in Rodi nel 1992) ed alla Carta Etica dello Sport Veneto approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 120 del 5 settembre 2017.

Il Comune riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione, formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

Il Comune favorisce l’attività giovanile, l’aggregazione sportiva e l’integrazione dei cittadini, l’accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

L’uso pubblico degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Il Comune persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all’art. 8 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata” e incentrata su un progetto di gestione degli impianti dove affidati in gestione in via convenzionale;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e condivisione con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- e) valorizzare l’impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi affidati in gestione, anche attraverso l’azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell’impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti Locali, interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell’Ente, con particolare attenzione all’equilibrio economico della gestione.

Il Comune di Vedelago agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione e degli articoli 43 e 44 dello Statuto comunale.

Art. 3 – Uso degli impianti

Il presente regolamento disciplina l’uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, in conformità ai principi di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Gli impianti sportivi comunali, nonché le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Art. 4 – Quadro delle competenze

Per il razionale utilizzo e l’ottimale gestione degli impianti sportivi, vengono individuati gli organi comunali e le relative competenze in vista del razionale utilizzo e l’ottimale gestione degli impianti sportivi. Tali organi sono:

A – **Il Consiglio Comunale** formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.

B - **La Giunta Comunale**, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento:

- a) propone e attua gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi al fine di assicurarne la massima fruibilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: modalità e tempi di utilizzo da parte delle scuole e delle associazioni, priorità di utilizzo a seconda delle fasce d'età, tariffe per l'utilizzo da parte di altri soggetti);
- b) classifica gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e gli impianti con eventuale rilevanza imprenditoriale ai sensi di quanto previsto dall'art.4, lett. g, della Legge Regionale n. 8/2015);
- c) definisce le eventuali tariffe, diversificate per tipologia utenza, che l'Amministrazione ritiene dover garantire alla cittadinanza relativamente alla disciplina sportiva praticata in uno specifico impianto e il loro eventuale adeguamento nel tempo, avendo presente che dette tariffe dovranno essere determinate tenendo conto della natura pubblica del servizio teso a garantire la più ampia fruibilità da parte dei cittadini;
- d) definisce per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale il canone minimo che il soggetto gestore dovrà versare al Comune e l'eventuale contributo massimo che il Comune potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;
- f) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti gestori ai sensi dell'art. 27 "Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto" della L.R. 8/2015 e approva i relativi schemi di convenzione da sottoscrivere per ciascuna gestione, come modulati sullo schema di convenzione-tipo allegata al presente Regolamento;
- g) individua i criteri di gestione relativi all'affidamento di impianti polisportivi, composti da strutture destinate a sport diversi tra loro;
- h) determina l'importo dell'eventuale contributo comunale da erogare agli affidatari di ciascuna concessione; il predetto importo viene stabilito annualmente nel suo ammontare integrale quale contributo per la promozione sportiva/sociale/educativa/salutistica e, considerando i risultati delle attività svolte e i bilanci degli affidatari che dovranno essere presentati, viene ripartito annualmente con apposita delibera della Giunta a ciascuno degli affidatari, e quindi attribuito con le modalità indicate in ciascuna convenzione sottoscritta;
- i) autorizza la eventuale subconcessione degli impianti da parte degli affidatari che ne facciano richiesta; la autorizzazione alla subconcessione è rilasciata espressamente dalla Giunta all'affidatario, previa verifica dei requisiti soggettivi del possibile subconcessionario ed è condizionata alla sottoscrizione da parte del subconcessionario della convenzione di concessione e alla assunzione del rispetto di tutti gli obblighi nella stessa previsti e di tutte le obbligazioni, anche di carattere risarcitorio, nei confronti del Comune concedente e verso i terzi;
- j) svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento.

C – **Il Responsabile del servizio sport** definisce sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale:

- a) il riparto ed utilizzo degli spazi degli impianti per affidamenti temporanei in uso;
- b) stipula le convenzioni e concessione in caso di gestione indiretta;
- c) verifica in ogni caso il rispetto da parte dei gestori e di utilizzatori della corretta fruizione dell'impianto e della applicazione delle tariffe.

L'Amministrazione con i propri Uffici tecnici procede con tutti gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi nonché all'esecuzione o verifica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti che fossero eseguiti in corso di gestione diretta o indiretta.

Art. 5 – Diritto di accesso

L'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune è consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata od associata, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dai calendari fissati nella programmazione gestionale.

Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) associazioni, società sportive e dilettantistiche senza fini di lucro o cooperative sportive;
- b) federazioni sportive nazionali;
- c) enti e gruppi di promozione sportiva;
- d) persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
- e) altre associazioni e gruppi, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alla gestione degli impianti.

Le scuole del Comune di Vedelago potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno poste a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi fra Amministrazione comunale, Autorità scolastiche e soggetti gestori degli impianti.

Titolo II - Norme generali per l'uso degli impianti

Art. 6 – individuazione degli impianti

Gli impianti sportivi di proprietà comunale, sono classificati privi di rilevanza imprenditoriale con apposito provvedimento di Giunta.

Nel territorio sono presenti i seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:

- 1) Impianti sportivi per attività all'aperto:
 - Impianto polisportivo di via Venier 30 di Vedelago (calcio, calcetto, atletica, tennis);
 - Impianto sportivo e ricreativo di via Monte Pasubio 31 di Fanzolo (calcio);
 - Impianto sportivo di via Giuseppe Lazzati 10 di Fossalunga (calcio);
 - Impianto sportivo di via Storte 1 di Albaredo (calcio, pattinaggio);
 - Impianto sportivo e ricreativo di piazza Martiri delle Foibe 1 di Casacorba (calcio);
 - Piastra pattinaggio presso scuola secondaria di primo grado di via Alessandro Manzoni 2 di Vedelago.
- 2) Impianti sportivi per attività al coperto:
 - Palestra della scuola primaria di via Alessandro Manzoni 8 di Vedelago;
 - Palestra e sala polivalente della scuola secondaria di primo grado di via Alessandro Manzoni 2 di Vedelago;
 - Palestra della scuola primaria di via Col di Lana 14 di Fanzolo;
 - Palestra della scuola primaria di via Pola 19 di Barcon;
 - Palestra della scuola primaria di via Sant'Anna 19A di Fossalunga;
 - Sala polivalente della scuola primaria di via dei Morosini 1 di Albaredo;
 - Palestra della scuola primaria di via Sile 82 di Casacorba;
 - Palestra della scuola primaria di piazza generale Cavaglia 12 di Cavasagra.

Le palestre scolastiche comunali sono concesse al di fuori dell'orario scolastico, a norma delle disposizioni di cui all'art. 12 della Legge n. 517/1977.

Art. 7 - Modalità di gestione degli impianti, accesso e uso degli impianti

Gli impianti sportivi comunali e le loro attrezzature costituiscono patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale di Vedelago.

Gli impianti sportivi di cui al precedente art. 6 possono essere gestiti nei modi seguenti:

A - direttamente dal Comune (**gestione diretta**), anche in associazione con altri Enti Pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire, e concesse in uso a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Vedelago e/o storicamente presenti nel Comune medesimo;

B - mediante affidamento in gestione (**gestione indiretta**) a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché ad altri eventuali soggetti richiedenti di cui al successivo art.8, con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Vedelago e/o storicamente presenti nel medesimo Comune.

Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.

L'Amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società sportiva, o aderenti a Società sportive diverse della concessionaria e/o ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione di un massimo ed esposte con chiarezza e massima visibilità sulla pagina del sito web istituzionale dedicata ai Servizi sportivi.

L'Amministrazione Comunale determina una propria riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazione proprie o da essa patrocinate. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e/o nella convenzione specifica di ogni singolo impianto.

Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente o di quelli dati in gestione indiretta.

Al termine della gestione degli impianti, come affidata in via diretta o indiretta, è preciso obbligo restituire gli stessi nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale in conformità a quanto previsto nel disciplinare o nella concessione di affidamento.

Art.8 - Requisiti soggettivi per conseguire la gestione

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, per l'uso degli impianti sportivi, devono essere iscritte al Registro Regionale delle Associazioni, o al CONI o a Federazioni sportivi ammesse al CONI, e la relativa iscrizione deve essere comprovata ai fini della ammissione ai benefici previsti dal presente Regolamento e dalla convenzione in caso di gestione indiretta.

Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze soprarichiamate, dando prioritariamente precedenza a quelle locali.

Sia in caso di affidamento in via diretta che in caso di procedura ad evidenza pubblica, nell'avviso di manifestazione di interesse o nel bando di gara, potranno essere richiesti al soggetto gestore interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto oggetto di concessione.

I soggetti suindicati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli generali previsti dalla normativa vigente per contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- se associazioni, risultare regolarmente iscritte al Registro Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato;
- possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- esercitare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da gestire;
- perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali, salvi i casi di forza maggiore;
- essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con il Comune.

La relativa documentazione dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse o alla domanda di gestione diretta.

Titolo III - Gestione diretta degli impianti sportivi

Art. 9 – Gestione diretta degli impianti sportivi

Gli impianti possono essere dati in gestione d'uso diretta per:

- a) allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive annuali e/o temporanee;
- b) manifestazioni sportive;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere previamente ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Salva la facoltà per il Comune di affidare in via indiretta la gestione dei singoli impianti ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della L.R. n. 8/2015, e delle altre disposizioni del presente Regolamento, l'affidamento in via diretta della gestione degli impianti sportivi è ammessa, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

Art. 10 - Presentazione delle domande di gestione diretta e affidamento dell'impianto

Gli enti, associazioni, gruppi sportivi possono richiedere di utilizzare gli impianti sportivi comunali, esclusivamente secondo la specificità e peculiarità di ciascuno, inoltrando all'Amministrazione Comunale apposita domanda che dovrà

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o gruppo, entro il termine che verrà annualmente fissato con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato.

La domanda deve contenere, oltre ai dati anche fiscali del soggetto che la propone:

- a) l'indicazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- b) l'esatta indicazione della disciplina sportiva e dell'attività da svolgere;
- c) I giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- d) il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;

Per le richieste di uso occasionale degli impianti l'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale costituisce criterio di priorità nell'assegnazione delle concessioni.

A parità di condizioni, le strutture sportive e ricreative di proprietà del Comune vengono concesse prioritariamente ad enti, associazioni o gruppo con sede in Vedelago.

In esito alla presentazione della domanda, se accolta, l'Amministrazione Comunale assegna l'utilizzo temporaneo degli impianti al richiedente, previa sottoscrizione di apposito disciplinare di volta in volta previsto per ciascun impianto.

Art. 11 - Concessione in uso

La concessione in uso delle strutture presenti negli impianti sportivi comunali viene rilasciata dal Responsabile del servizio competente, attenendosi alle disposizioni del presente regolamento.

La concessione in uso degli impianti sportivi è subordinata alla presentazione di una apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del concessionario dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ed essere allegata alla convenzione.

Gli enti, associazioni o gruppi sportivi ai quali è stato concesso l'uso degli impianti sportivi sono tenuti a usufruirne solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce la concessione. È assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione.

Il Comune, nell'autorizzazione di utilizzo degli impianti sportivi resta esonerato ad ogni effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti.

L'uso degli impianti comprende, oltre l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio, laddove esistenti. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico-sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno degli impianti e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati.

Per le società sportive e/o associazioni sportive, all'interno delle quali sono presenti dei minori, dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune.

In relazione al tipo di pavimentazione degli impianti sportivi è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con abbigliamento non lesivo al fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere che, se si dovessero verificare, dovranno essere prontamente riparati, o risarciti, con la supervisione degli uffici tecnici comunali competenti.

Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti, mentre la custodia degli immobili e le pulizie ordinarie sono a cura degli utenti utilizzatori.

Al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità di ogni impianto con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui si trovavano all'inizio dell'attività.

Art.12 - Responsabilità

Il concessionario, al quale si farà riferimento per impartire, anche verbalmente, prima o nel corso dell'utilizzo, le disposizioni di servizio per l'uso delle strutture e/o delle attrezzature pertinenti, assume direttamente qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi anche per il fatto dei propri associati, ausiliari e dipendenti.

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici, nonché i concessionari sono personalmente responsabili verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.

Le società sportive e/o associazioni sportive nonché i concessionari sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad esse stesse, quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 del Codice Civile.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere.

Alla domanda di cui al precedente articolo 10 deve essere allegata dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità sia civile che relativa alla conservazione degli impianti; a tal fine le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici e i concessionari dovranno essere provvisti di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e polizza per danni alle strutture in uso.

Sono a carico dei concessionari che fruiscono dell'impianto le polizze assicurative relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle singole attività contro ogni eventuale danno arrecato o subito da chiunque frequenti l'impianto nelle ore riservate.

Art.13 - Durata

La richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo comunale, si intende di norma per l'intera stagione sportiva, a seconda della tipologia di disciplina sportiva e, comunque, con scadenza al 30 giugno dell'anno solare, salvo diversa indicazione della convenzione. L'utilizzo per periodi inferiori, espressamente indicati, verrà concesso subordinatamente e compatibilmente con le richieste concernenti l'intera stagione.

Art. 14 – Tariffe di utenti a concessionari e canoni

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare il corrispettivo tariffario a favore del Comune di Vedelago, oltre al canone come determinato, secondo la tempistica indicata nell'apposita convenzione. L'importo dovuto sarà calcolato, secondo le tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale e indicate nelle Contratti di concessione, tenendo conto:

- della struttura concessa e dei soggetti fruitori;
- dell'attività o della manifestazione svolte;
- della durata della concessione;

Il pagamento della tariffa e del canone deve essere eseguito tramite versamento alla Tesoreria Comunale, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.

Per gli Enti e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e per le Associazioni del volontariato che promuovono particolari iniziative di indubbio vantaggio turistico, culturale, sociale per il Comune, possono essere previste tariffe agevolate.

Il mancato pagamento delle tariffe/canone alle scadenze convenute comporta la decadenza dalla concessione in essere e l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione.

Art. 15 - Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo per volontà del concessionario) della struttura ricevuta in concessione deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili, fermo restando l'obbligo del rinunciante di versare la tariffa fino al momento dell'utilizzo dei locali, saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e/o per altri eventi.

Art.16 – Particolari ipotesi di sospensione e revoca

Oltre a quanto previsto in via generale al Titolo V del presente Regolamento in materia di sospensione e revoca, qualsiasi utilizzo degli impianti al di fuori degli orari concordati o senza autorizzazione scritta comporterà la sospensione e quindi la revoca dalla concessione nonché la esclusione da ulteriori concessioni.

Ai concessionari è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo degli impianti o di farne un uso diverso da quello segnalato.

Titolo IV - Gestione indiretta degli impianti sportivi

Art. 17 – Modalità di affidamento a terzi per impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e non gestiti direttamente avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità e nel rispetto dei criteri minimi di cui all'art. 26 della L.R. n. 8/2015.

Attraverso l'affidamento della gestione a terzi, il Comune di Vedelago intende individuare soluzioni che attribuiscono alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in base al criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità.

Art.18 – Procedura di affidamento a soggetti terzi

L'affidamento della gestione dell'impianto a terzi deve avvenire tramite bando pubblico, il quale dovrà fare esplicito richiamo al presente Regolamento, per la stipula della relativa convenzione, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale dello stesso.

La Giunta Comunale, attraverso propria delibera, stabilisce i criteri generali e quelli specifici, relativi a ciascun impianto, sulla base dei quali le convenzioni devono essere stilate in vista della loro sottoscrizione con l'affidatario.

La procedura di evidenza pubblica è improntata alla applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità secondo quanto previsto dall'art.26 della L.R. n. 8/2015.

Nel bando pubblico verranno indicati:

- a – L'impianto sportivo che si intende affidare in gestione;
- b – I criteri di valutazione della domanda di affidamento;
- c – La durata della concessione;
- d – Il valore minimo del canone che l'Amministrazione Comunale intende percepire nell'affidamento dell'impianto;
- e – La determinazione della eventuale tariffa minima applicabile all'utenza;
- f - Eventuali requisiti specifici per i concessionari, in ragione della specificità dell'impianto;
- g – La eventuale necessità di realizzare interventi di adeguamento e migliorativi strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, con le modalità di computo e scomputo, come oggetto della convenzione;
- h – Le modalità di presentazione della domanda, con i relativi termini e contenuti.

Sono ammessi a presentare domanda di affidamento in gestione indiretta degli impianti sportivi i soggetti indicati nell'art.5 del presente Regolamento.

Nelle procedure di affidamento i criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti criteri minimi:

- a) esperienza gestionale in genere nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e affidabilità economica del soggetto;
- b) l'anzianità di attività all'interno del territorio comunale nella disciplina specifica dell'impianto da affidare;
- c) organizzazione del personale utilizzato ed in particolare qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
- d) presentazione di un Progetto tecnico relativo all'attività sportiva esercitata, di un Piano economico di gestione, di un Piano di utilizzo, di un Prospetto delle manutenzioni di massima, nonché di un Codice di Comportamento;
- e) proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compresa l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e funzionalità del medesimo;
- g) valutazione della convenienza economica delle offerte rispetto al canone minimo che si intende percepire.

Fatto salvo quanto esplicitato nel presente Regolamento, ai fini dell'individuazione dei criteri di affidamento e delle relative convenzioni, si intendono richiamate le disposizioni di cui al capo II (artt. 26 e 27) della Legge regionale n. 8/2015.

I soggetti interessati all'affidamento in via indiretta devono presentare apposita istanza o manifestare l'interesse in esito al bando pubblicato, trasmettendo un documento con i contenuti di cui all'art.10 del presente Regolamento.

Art. 19 - Interventi migliorativi

Nella domanda di affidamento i soggetti interessati possono proporre anche la esecuzione di eventuali interventi migliorativi, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare e accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo.

Nel caso in cui gli interventi da eseguire sull'impianto oggetto di convenzione abbiano ad oggetto opere di investimento e miglioramento a carico del concessionario, il soggetto gestore è tenuto al rispetto del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti"; viceversa, laddove gli interventi siano anche in parte a carico o compartecipazione comunale, il Concedente provvederà ai sensi delle norme di legge che disciplinano la loro esecuzione.

L'esecuzione dell'intervento è comunque coordinata e verificata dagli Uffici Comunali competenti.

L'esecuzione dei lavori in questione, se a rischio del concessionario, dovrà tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione.

A seguito del completamento dei lavori, e della loro verifica da parte degli Uffici Comunali competenti, le opere dovranno essere oggetto di collaudo.

Quanto realizzato resta in ogni caso di proprietà comunale, senza indennizzi o rimborsi, anche in ipotesi di sospensione o revoca o decadenza della concessione.

Art. 20 - Contenuto specifico delle convenzioni

I rapporti con i soggetti gestori sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

- a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto dell'affidamento;
 - b) Individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
 - c) Durata della convenzione;
 - d) Garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario. Inoltre si prevede la garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili nell'impianto, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - e) L'intestazione e il pagamento delle utenze a carico del soggetto gestore;
 - f) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - g) Gestione delle eventuali attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.) previa acquisizione delle autorizzazioni previste per legge;
 - h) Eventuale applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto;
 - i) Piano di utilizzo dell'impianto allegato alla convenzione che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, che il gestore può modificare annualmente previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
 - j) Piano di conduzione tecnica dell'impianto che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto e la necessità di nomina di un responsabile tecnico;
 - l) Norme sul personale in servizio: il soggetto gestore deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - k) Le responsabilità che il soggetto affidatario si assume nella gestione dell'impianto nonché le garanzie che l'affidatario stesso dovrà dare al Comune, inclusa la indicazione del deposito cauzionale richiesto;
 - l) Forme di controllo da parte del Comune;
 - m) Obbligo per il soggetto gestore di inviare annualmente, entro il 31 luglio di ciascun anno, un rendiconto economico finanziario e una relazione gestionale dell'impianto, contenente l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive, le attività sportive organizzate direttamente o che si sono svolte all'interno dell'impianto, e tutte le entrate relative all'impianto comprese le eventuali quote associative;
 - n) Le clausole di decadenza, di recesso e di revoca della convenzione;
 - o) L'eventuale subconcessione subordinata al parere favorevole del Concedente;
 - p) Responsabile della struttura, responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
 - q) Obbligo per il soggetto gestore del rispetto del DM. Salute 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", della L.R. 2 marzo 2014 n. 11, relativamente all'uso dei defibrillatori e ulteriori disposizioni attuative di cui alla DGR del Veneto n. 2847 del 29 dicembre 2014 e di tutte le disposizioni normative, modifiche e/o integrazioni intervenute e che interverranno successivamente in materia di linee guida per la pratica dell'attività sportiva.
 - r) Il canone da percepire e il contributo che l'Amministrazione potrà eventualmente erogare all'affidatario a sostegno di oneri da identificare, inclusi quelli oggetto del Progetto tecnico da presentarsi, che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;
 - s) L'obbligo di stipulare apposita polizza fideiussoria a garanzia dell'affidamento a beneficio dell'Amministrazione Comunale
 - t) L'obbligo di stipulare apposita assicurazione per la responsabilità civile, con esonero di ogni responsabilità comunale per fatti ed eventi connessi e conseguenti alla gestione.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Art. 21 - Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è, di norma, quadriennale (4 anni), con possibilità di proroga per un solo anno.

Di intesa tra le parti, in presenza di un pubblico interesse, sarà possibile procedere al rinnovo del contratto, con una durata dell'affidamento di equivalente periodo, fatta salva la facoltà di rinegoziare gli aspetti della Concessione che il Concedente o il Concessionario ritenessero opportuno rivedere.

La durata delle convenzioni sarà determinata in modo tale da permettere alle società aggiudicatarie di partecipare ad eventuali bandi di finanziamento pubblico e, comunque da garantire un'efficiente gestione degli impianti comunali; essa prevederà altresì una clausola di recesso motivata, sia per il Comune che per il gestore, da far valere mediante atto scritto con un semplice preavviso di sei mesi.

Qualora sia prevista la realizzazione di interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto, la convenzione potrà avere una durata superiore ai quattro anni fino ad un massimo di anni otto commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti nonché ai vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento apportato all'impianto, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

Art. 22 - Soggetto proprietario

Il Comune, in quanto proprietario, definisce le scelte di indirizzo politico relative all'uso degli impianti, stabilisce in accordo con il soggetto gestore i calendari per l'utilizzo degli impianti relativamente alle società sportive locali, vigila sulla corretta gestione e manutenzione e rilascia le autorizzazioni per l'uso della struttura sportiva.

Il Comune definisce le tariffe di accesso agli impianti affidati in gestione a terzi, sentito, eventualmente, il parere del soggetto gestore. Il Comune individua, tra quelle che ne abbiano fatta domanda, le società sportive ammesse all'utilizzo dell'impianto precisando i termini e le condizioni alle quali le stesse sono autorizzate all'utilizzo dell'impianto, attraverso un atto sottoscritto, oltre che dal Comune, anche dal soggetto gestore e dallo stesso soggetto utente.

In base al computo delle spese sostenute negli anni precedenti, predisposto dagli uffici tecnici e contabili comunali, potrà essere quantificato l'ammontare di un eventuale contributo da elargire al soggetto gestore.

Eventuali ulteriori disposizioni saranno definite nella delibera della Giunta Comunale che fissa i criteri sulla base dei quali dovrà essere stipulata la convenzione.

Art. 23 - Soggetto gestore

Il soggetto gestore si occupa della gestione degli impianti sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e dalla convenzione; dovrà, altresì, tener conto delle indicazioni e degli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale. A tal fine il soggetto gestore agevolerà le visite periodiche che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno disporre.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori e/o interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari. Il gestore dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive svoltesi, includendovi la relativa rendicontazione finanziaria.

A copertura degli oneri di gestione spettano al soggetto gestore i proventi delle tariffe d'uso versati dalle società utilizzatrici dell'impianto e da altri soggetti autorizzati ad accedervi.

Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od alla attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore.

Il Gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la convenzione e una polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del Gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ed essere allegata alla convenzione.

Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Sono, in particolare, compiti del soggetto gestore:

- la custodia di tutti i locali della struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi enti e organizzazioni sportive;
- la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature;
- l'irrigazione e la cura del verde, anche nelle aree circostanti l'impianto;
- l'assunzione degli oneri relativi a tutte le utenze tecnologiche e non (energia elettrica, acqua, depurazione, gas, riscaldamento e asporto rifiuti);

- garantire il pieno utilizzo dell'impianto alle società sportive regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale l'impianto qualora la stessa ne ravvisi la necessità;
- prevedere in ogni caso la gratuità dell'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole del Comune di Veduggio che lo richieda per lo svolgimento dell'attività didattica;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Patrimonio Comunale ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- rispondere civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche a terzi;
- osservare scrupolosamente quanto stabilito nella convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari nel corso della gestione, anche per circostanze imprevedute ed imprevedibili, sono subordinati all'autorizzazione del Concedente e potranno essere oggetto di contributo a titolo di sostegno economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore sarà tenuto al pagamento di penali, laddove previste, in caso di violazione della convenzione stipulata.

In caso di sub-concessione autorizzata dell'impianto, il gestore è responsabile dell'impianto o della parte di esso unitamente al soggetto subconcessionario, nonché di tutte le obbligazioni nascenti dalla subconcessione.

Art. 23 bis - Contributi alle Associazioni che gestiscono gli impianti sportivi/palestre del Comune.

Costituiscono criteri per l'erogazione di contributi:

- le attività riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio e d alle attività motorie diffuse, l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociale e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;
- Il numero degli associati residenti nel Comune di Veduggio;
- perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- attività che valorizzano il Comune di Veduggio;
- adesione/partecipazione/collaborazione alle attività promosse dal Comune;
- disponibilità dell'impianto all'organizzazione complessiva delle realtà comunali;
- collaborazione alle iniziative del referente/coordinatore individuato;
- le spese di gestione.

Il contributo sarà erogato nel limite massimo delle spese sostenute e documentate come risultanti dal rendiconto annuale.

Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, comunque non sono considerate ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico:

- le spese per servizi alberghieri e di ristorazione riferibili al pernottamento di soggetti coinvolti nelle iniziative organizzate da beneficiari dei contributi;
- le spese per servizi di ristoro e catering che siano strettamente riferibili alla realizzazione delle iniziative in quanto non fruibili dai partecipanti alle iniziative stesse;
- le spese per servizi di ristorazione ed alberghieri fruibili da associati dei soggetti beneficiari in occasione di iniziative organizzate in contesti esterni al territorio comunale.

Art. 24 - Il soggetto utente

Il soggetto utente è colui che utilizza l'impianto.

È tenuto a rispettare il presente regolamento e ad utilizzare l'impianto sulla base delle modalità e dei tempi concordati.

Art. 25 - Uso pubblico sociale degli impianti

Per gli impianti in regime di gestione convenzionata affidata a soggetti terzi sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva.

Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione, quali adolescenti, portatori di handicap, anziani e le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Titolo V - Disposizioni comuni

Art. 26 - Sub-concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

Peraltro, in considerazione delle esigenze di altri soggetti possibili interessati e delle loro condizioni soggettive, previa espressa autorizzazione della Giunta, il concessionario può sub-concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale.

In tale ipotesi il subconcessionario sottoscriverà la convenzione di concessione, assumendo tutti gli obblighi e doveri in questa previsti, impegnandosi a mantenere in ogni caso indenne e garantito il Comune da ogni pretesa di terzi.

Art. 27 - Servizi accessori

È fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione, o negli spazi esterni di pertinenza, bar, rivendita di tabacchi, ecc., senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

La pubblicità sarà riservata alle società utilizzatrici, con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Essa sarà prevista nella convenzione di affidamento della gestione.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia, e adeguatamente formati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso - a titolo esemplificativo - l'uso del defibrillatore, se disponibile nell'impianto.

Art. 28 - Oneri di manutenzione straordinaria

Il soggetto gestore può provvedere a realizzare interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che ne consente l'esecuzione in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, previa verifica della congruità dei prezzi e conseguente autorizzazione.

Art. 29 - Sospensione della concessione e dell'affidamento in gestione a terzi

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso ovvero della convenzione di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi.

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni, anche climatiche, tali da rendere gli impianti inagibili, anche in parte, a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

La sospensione viene prevista anche come misura cautelativa temporanea a fronte di accertati comportamenti scorretti del concessionario o del gestore.

In ogni ipotesi di sospensione, nulla è dovuto dal Comune al concessionario o al gestore.

Art. 30 - Revoca della concessione d'uso e dell'affidamento in gestione a terzi

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune può revocare la concessione, fermo restando l'obbligo del concessionario ovvero del soggetto gestore al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:

- morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;

- trasgressori delle norme del presente Regolamento e delle convenzioni, anche con riferimento alla mancata o alla parziale esecuzione delle opere migliorative;
- trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare;
- inadempienti, laddove autori o responsabili di danni alle strutture sportive, all'obbligo tempestivo di ripristino e/o risarcimento, ovvero al pagamento delle eventuali penali applicate.

La concessione ovvero la convenzione è revocata, a quei concessionari o soggetti gestori che utilizzano l'impianto per altre finalità che non siano quelle indicate nel presente regolamento e/o nei relativi atti di concessioni d'uso o di affidamento in gestione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ovvero la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il soggetto concessionario o gestore.

Art. 31 - Risarcimento danni e penali

Il concessionario ovvero il gestore deve porre la massima diligenza per la conservazione dell'impianto, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Oltre a quanto specificato al comma precedente, il concessionario ovvero il gestore è altresì tenuto al pagamento delle penali laddove previste che gli fossero applicate nei termini e con le modalità stabilite.

Art. 32 - Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune riterrà più idonei.

Art. 33 - Capienza

Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dall'apposita commissione, pertanto, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno avere cura di limitare il numero degli spettatori a quello previsto nel verbale di agibilità.

Articolo 34 - Controlli

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso i Servizi Comunali preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari/concessioni. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e di ogni diritto che possa competere al Gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del concessionario.

Art.35 – Individuazione del referente/coordinatore di tutti i concessionari in via indiretta

Al fine di meglio coordinare le varie gestioni indirette come affidate ai sensi del presente Regolamento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione delle concessioni, e comunque improrogabilmente entro il 31 luglio di ogni anno, i concessionari degli impianti devono designare, per gli impianti individuati all'art. 6, un rappresentante comune per gli impianti all'aperto ed un rappresentante comune per gli impianti al coperto, con l'incarico di referenti unici nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedente.

I referenti/coordinatori, quali rappresentanti di tutti i concessionari, nell'ambito della maggiore trasparenza e coinvolgimento:

- a – divengono interlocutori diretti con l'Amministrazione Comunale, portando le istanze e le richieste dei concessionari/gestori;
- b - collaborano alla predisposizione e redazione di eventuali calendari comunali delle iniziative e attività da svolgersi negli impianti;
- c- coordinano le iniziative comuni dei concessionari, nella prospettiva di offrire agli utenti la migliore e più efficace soluzione per la frequentazione ed utilizzo degli impianti sportivi comunali;

d – collaborano per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere l'attività sportiva, e che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;

e – coordinano le singole iniziative degli impianti tra loro, a fronte di necessità organizzative o promozionali;

f – coordinano le iniziative sportive con altri enti, ed in particolare con l'Istituto Comprensivo Statale di Vedelago e le Scuole dell'Infanzia Paritarie di Vedelago, interessanti gli impianti sportivi comunali.

Titolo VI - Norme finali e transitorie

Art. 36 - Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Art. 37 – Pubblicità del Regolamento

Al fine di far conoscere integralmente il presente Regolamento, una copia di esso sarà affissa presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 38 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva. Le concessioni eventualmente in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono fatte salve fino alla conclusione della stagione sportiva in essere.